

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 22 marzo 2012, prot. n. 4545/DB1607

Comune di Torino Soc. Bennet S.p.A. Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 smi e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo DCR n. 59-10831 del 24.3.2006. Applicazione art. 16 c. 1 - Conferenza dei Servizi seduta del 15.3.2012.

Premesso che:

il giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2012 alle ore 11.00, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota n. 3193/DB1607 del 2.3.2012

In data 17.11.2011 (pervenuta in Regione Piemonte il 17.11.2011) la Soc. Bennet S.p.A. ai sensi dell'art. 16 c. 1 ultima parte della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e dalla DGR n. 66-13719 del 29.3.2010 che da ultimo ha integrato la DGR n. 43-29533 del 1.3.2000, ha presentato all'amministrazione comunale di Torino, la richiesta di attivazione di una grande struttura di vendita tipologia G-SM1 di mq. 3370 tramite l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura M-SAM4 di mq. 2500 attiva ed operante e modifica della tipologia distributiva da media a grande struttura e contestuale restituzione dell'autorizzazione amministrativa di una media struttura M-SE3 di mq. 1050 - settore alimentare e non alimentare, ubicato in Via Verolengo 17 Torino

Preso atto che con delibera n. 28-3216 del 30.12.2011 la Giunta Regionale, ha espresso, ai sensi dell'art. 6 commi 2bis della DGR n. 66/2010, il parere vincolante, alla richiesta presentata dalla Soc. Bennet S.p.A. ubicata nel Comune di Torino, di conformità in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti indotti che determinano il contrasto con l'utilità sociale, risultando interamente rispettati i limiti inderogabili indicati ai punti 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g) del c. 2 ter dell'art. 6 della DGR n. 66/2010

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 17.2.2012, ha accolto la richiesta del rappresentante del Comune di Torino di rinvio della seduta nell'attesa dell'acquisizione del parere della Giunta Comunale in quanto la richiesta, presentata in applicazione dell'art. 16 c. 1 della DCR n. 59/06, è in contrasto con i criteri comunali che non contemplano la possibilità di permettere insediamenti non consoni alla compatibilità territoriale

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 15.3.2012, preso atto che:

- il rappresentante della Regione Piemonte ha dato lettura del parere favorevole espresso dalla Giunta Regionale con delibera n. 28-3216 del 30.12.2011, in applicazione degli art. 6 comma 2bis e 2ter della DGR n. 66-13719 del 29.3.2010 che da ultimo ha integrato e modificato la DGR n. 43-29533 del 1.3.2000
- il rappresentante del Comune di Torino ha dato lettura del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale con delibera n. 1316/016 del 13.3.2012
- valutata la necessità di acquisire la fase di verifica d'impatto ambientale prevista dalla L.R. 40/98 smi in quanto si tratta dell'attivazione di una grande struttura di vendita mediante l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva ed operante

- il Consiglio Regionale ha approvato il 27.7.2011 la legge regionale n 13 di modifica alla LR 28/99:
 - l'art. 2 comma 3bis prevede una diversa ripartizione dell'importo degli oneri aggiuntivi, (calcolati secondo i criteri stabiliti con DGR n. 21-4844 del 11.12.2006) che la Società richiedente l'autorizzazione per la grande struttura di vendita, dovrà versare come previsto dall'art. 15 comma 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, così meglio specificato:
 - il 25% nel fondo regionale (di cui il 30% al rilascio dell'autorizzazione amministrativa)
 - il 75% ripartito per i comuni beneficiari
 - l'art. 2 il comma 3ter prevede per il rilascio dell'autorizzazione di una grande struttura di vendita una quota aggiuntiva di compensazione ambientale compresa tra il 5 e il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento
- ha dopo ampia discussione, espresso, all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla Soc. Bennet S.p.A. inerente l'attivazione di una grande struttura di vendita tipologia G-SM1 con superficie di vendita di mq. 3370 tramite l'ampliamento della superficie di vendita della media struttura M-SAM4 attiva ed operante di mq. 2500, la modifica della tipologia distributiva da media M-SAM4 a grande struttura G-SM1 e contestuale restituzione dell'autorizzazione amministrativa di una media struttura M-SE3 di mq. 1050 settore alimentare e non alimentare, ubicato in Torino Via Verolengo 17 in un addensamento commerciale A3 (DCC n. 18 del 12.3.2007) con le seguenti prescrizioni:

il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato:

- alla restituzione dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Torino in data 16.11.2005 alla Soc. ex ICB ora Bennet S.p.A. relativa all'attivazione di una media struttura non alimentare M-SE3 di mq. 1050 ubicata in Via Verolengo 17 (localizzazione L1)
 - alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società Bennet S.p.A. alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 15 c. 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di Euro 70944.25 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente.
- Ai sensi del comma 3bis dell'art. 2 della LR 13 del 27.7.2011 la somma di Euro 70944.25 determinata sulla base dei criteri di cui agli artt. 2,4,5,6,7 della DGR n. 21-4844/2006, è così ripartita:
- Euro 17736.06 corrispondente al 25% degli oneri aggiuntivi da versare nel fondo regionale per la qualificazione del commercio (art. 18bis c.4bis della LR 13/11) di cui:
 - Euro 5320.82 corrispondente al 30% del 25% (Euro 17078.18) deve essere versato al rilascio dell'autorizzazione commerciale
 - Euro 12415.24 corrispondente al restante 70% all'attivazione della struttura commerciale nel fondo regionale
 - Euro 53208.19 corrispondente al 75% degli oneri aggiuntivi è, ai sensi dell'art. 4 c. 1 sub d) della DGR n. 21/06 da ripartire al solo comune sede d'intervento in considerazione che trattandosi di intervento urbano Addensamento A3 non induce effetti negativi sul tessuto commerciale preesistente in altri comuni
 - alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato, nell'attesa che la Giunta Regionale approvi i criteri di valutazione ai sensi dell'art. 2 comma 3ter della LR 13/2011, nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società Bennet S.p.A. alla corresponsione, ai sensi dell'art. 2 comma 3ter della LR 13/2011, di una quota di compensazione ambientale computata in una percentuale

compresa tra il 5 e il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento

il rilascio del permesso di costruire è subordinato:

- All'acquisizione della fase di verifica d'impatto ambientale prevista dalla L.R. 40/98 s.m.i
- all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 comma 11 e seguenti della LR n. 56/77 e s.m.i
 - tutte le prescrizioni dei punti precedenti
 - di raccomandare che le definizioni progettuali dell'ingresso/uscita dei mezzi di approvvigionamento merci (rampa carico/scarico merci) siano conformi a quanto evidenziato nella nota n. 952 del 23.1.2012 Direzione suolo – Settore Urbanizzazioni del Comune di Torino

udita la relazione del rappresentante della Regione Piemonte che ha dato lettura del parere favorevole espresso dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 28-3216 del 30.12.2011, in applicazione degli art. 6 comma 2bis e 2ter della DGR n. 66-13719 del 29.3.2010 che da ultimo ha integrato e modificato la DGR n. 43-29533 del 1.3.2000,

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Torino che ha dato lettura del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale con nota n. 1316/016 del 13.3.2012. Ha altresì dato lettura della nota n. 952 del 23.1.2012 della Direzione Suolo Settore Urbanizzazioni nella quale viene evidenziato che il progetto della struttura commerciale prevede un uso improprio e difforme della rampa di carico/scarico merci rispetto a definizioni progettuali precedentemente esaminate che prevedevano l'ingresso dei mezzi di approvvigionamento dall'ingresso della viabilità interna di Via Orvieto int. 1 e l'uscita degli stessi dal carraio fronte via Orvieto 28

Vista l'assenza del rappresentante della Provincia di Torino, si acquisisce il parere favorevole espresso nella seduta del 17.2.2012 che recita: “non rileva criticità, trattasi di un intervento commerciale urbano”

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, come da ultimo modificati dalla LR 13 del 27.7.2011, “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;

visti gli artt. 6,13,14,15,16,17,23,24,25,26,27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114”;

visti gli artt. 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 66-13719 del 29.3.2010 “Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all’allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 - D.lgs. 114/98 - art. 9 L.R. 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita”;

vista la deliberazione n. 28-3216 del 30.12.2011 con la quale la Giunta Regionale ha espresso il parere vincolante previsto dall’art. 6 commi 2 bis e 2 ter della DGR n. 66-13719 del 29.3.2010, in riferimento all’istanza della Soc. Bennet spa ubicata nel Comune di Torino Via Verolengo 17

vista l’autorizzazione amministrativa intestata alla Soc. ICB srl n. 210A/68 del 8.4.2005 rilasciata dal Comune di Torino per l’attivazione di una media struttura di mq. 2500 settore alimentare e non alimentare in una localizzazione L1 Via Orvieto Edificio 3C1A – subcompensorio 3-4 Compensorio Vitali Spina 3 - tipologia M-SAM4

vista l’autorizzazione amministrativa intestata alla Soc. ICB srl n. 80A/68 del 16.11.2005 rilasciata dal Comune di Torino all’attivazione di una media struttura di mq. 1050 (SLP mq. 1145) settore non alimentare in una localizzazione L1 Via Orvieto Edificio 3C1B – subcompensorio 3-4 Compensorio Vitali Spina 3 - tipologia M-SE3

preso atto che in data 22.11.2005 è stata presentata istanza di subingresso dalla Soc. ICB alla Soc. Bennet

preso altresì atto della dichiarazione del Sig. Erba Luigi (legale rappresentante della Soc. Bennet) di essere disponibile a consegnare l’autorizzazione della media struttura M-SE3 di mq. 1050 al momento in cui verrà rilasciata la nuova autorizzazione

verificato che le autorizzazioni amministrative per le medie strutture rilasciate dal Comune di Torino alla Soc. ex ICB ora Bennet S.p.A. non erano soggette all’acquisizione dell’atto d’obbligo relativo agli oneri aggiuntivi, previsto dalla L.R. 28/99 smi e dalla DCR n. 347/03 (norma regionale in vigore all’atto di rilascio delle autorizzazioni amministrative per le medie strutture di vendita) in quanto ubicate in una localizzazione L1

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell’onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell’art. 15 comma 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006

vista la L.R. 13 del 27.7.2011 di modifica alla L.R. 28/99;

vista la L.R. n. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008)

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 “Atto di indirizzo inerente l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di Via di cui alla LR 40/98”

vista la LR n. 56/77 smi Art. 26 comma 11

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa presentata dalla Soc Bennet S.p.A., (ai sensi dell'art. 16 c. 1 ultima parte della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99) relativa all'attivazione di una grande struttura tipologia G-SM1 di mq. 3370 tramite l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura M-SAM4 attiva ed operante con superficie di vendita di mq. 2500, modifica della tipologia distributiva da media a grande struttura - settore alimentare e non alimentare - in un addensamento A3 (DCC n. 18 del 12.3.2007) ubicato in Via Verolengo 17 Torino- avente le seguenti caratteristiche:

- a) grande struttura di vendita G-SM1 mq. 3370
- b) superficie complessiva della grande struttura mq. 4812
- c) fabbisogno di parcheggi e altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura G-SM1 superficie di vendita mq. 3370 deve essere non inferiore a mq. 11732 pari a posti auto n. 419 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 smi; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
- d) aree carico-scarico merci mq. 578

2) il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinata:

- a) alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società Bennet S.p.A. alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 15 c. 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006 2006, dell'importo di Euro 70994.25 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente. Ai sensi del comma 3bis dell'art. 2 della LR 13 del 27.7.2011 la somma di Euro 70944.25 determinata sulla base dei criteri di cui agli artt. 2,4,5,6,7 della DGR n. 21-4844/2006, è ripartita:

al rilascio dell'autorizzazione amministrativa la Soc. Bennet S.p.A. deve versare una quota del 25% degli oneri aggiuntivi pari a Euro 17736.06 sul fondo regionale così suddivisi

- o Euro 5320.82 pari al 30% sul fondo regionale – c/c intestato alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino

- o bancario n. 40777516 - IBAN – IT94V0200801044000040777516

oppure

- o postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107

indicando la causale di versamento:

“Capitolo n. 32815 – art. 18bis comma 4bis della LR 28/99 smi – Acconto oneri aggiuntivi dovuti al rilascio dell'autorizzazione amministrativa ai sensi L.R. 13/2011”

all'attivazione della struttura commerciale

- o Euro 12415.24 pari alla restante quota del 70% sul fondo regionale - da versare da parte della Società sul c/c intestato alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino

- o bancario n. 40777516 - IBAN – IT94V0200801044000040777516

oppure

o postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107

indicando la causale di versamento:

“Capitolo n. 32815 – art. 18bis comma 4bis della LR 28/99 smi – Saldo oneri aggiuntivi all’attivazione della struttura commerciale”

o Euro 53208.19 (75% degli oneri aggiuntivi) al Comune sede d’intervento in considerazione che trattandosi di intervento urbano in Addensamento A3 non induce effetti negativi sul tessuto commerciale preesistente in altri comuni

L’atto d’obbligo dovrà contenere l’impegno alla corresponsione del restante onere aggiuntivo da parte della Soc. Bennet S.p.A. sul fondo regionale e al comune beneficiario entro l’attivazione della struttura commerciale

b) alla sottoscrizione di un atto d’obbligo registrato, nell’attesa che la Giunta Regionale approvi i criteri di valutazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3ter della LR 13/2011, nel quale è dettagliato l’impegno da parte della Società Bennet S.p.A. alla corresponsione, di una quota di compensazione ambientale computata in una percentuale compresa tra il 5 e il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell’autorizzazione commerciale destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all’indennizzo dell’irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento

.3) Il rilascio dei permessi a costruire sia obbligatoriamente subordinato:

o all’acquisizione della fase di verifica ambientale prevista dalla L.R. 40/98 smi

o all’acquisizione dell’autorizzazione urbanistica prevista dall’art. 26 comma 11 e seguenti della LR n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere:

o le prescrizioni dei punti precedenti

o di raccomandare che le definizioni progettuali dell’ingresso/uscita dei mezzi di approvvigionamento merci (rampa carico/scarico merci) siano conformi a quanto evidenziato nella nota n. 952 del 23.1.2012 Direzione suolo – Settore Urbanizzazioni del Comune di Torino

4. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d’uso.

Il Comune di Torino in ottemperanza al disposto dell’art. 9 del d.lgs 114/98 è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 14.1.2012, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell’art. 13 c. 1 e 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale al commercio con allegato atto d’obbligo e l’attestazione del versamento effettuato dalla Società nel fondo regionale al rilascio dell’autorizzazione commerciale

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia Vernoni